

R.G. 13/23 Liu. CONT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 59-1/2023 R.G. P.U. promossa

da

Luigi Zardo, con l'avv. Chiara Pagotto

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Luigi Zardo ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a San Zenone degli Ezzelini (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per oltre 1.155.000,00 euro ed è proprietario di immobili "incapienti" (come emerso in sede esecutiva) ed attualmente disoccupato (egli percepisce la Naspi),

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Luigi Zardo,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e la dott.ssa Chiara Pegoraro quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 9 marzo 2023

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

